

Pieve di Soligo, 25.09.2019

Informativa n. 5

**OGGETTO: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla data della fattura differita (per cessione di beni o prestazioni di servizi).**

L’Agenzia Entrate ha pubblicato ieri una risposta ad un interpello (n. 389/2019) con il quale veniva posto un quesito riguardante la corretta data da apporre sulla fattura elettronica differita, nel caso in cui siano stati emessi alcuni DDT (in questo caso per conto lavoro e datati 10/09, 20/09 e 28/09) e venga poi emessa la fattura a fine mese.

L’Agenzia nella risposta allo specifico quesito, afferma che la data della fattura differita può essere alternativamente (sia in caso di cessione di beni che di prestazioni di servizi):

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre (data dell’ultimo DDT, nel mese di effettuazione delle operazioni) ed il 15 ottobre (data ultima per l’emissione, nel mese successivo), qualora la data di predisposizione della fattura sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
- b) la data di almeno una delle operazioni (attestate dai DDT), ma preferibilmente l’ultima (28/09);
- c) la data di fine mese (30/09), rappresentativa del momento (mese) di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre successivo.

Sarà quindi possibile, per esempio, in base a tali chiarimenti, predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta (nell’esempio, settembre), trasmettendo poi la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo (nell’esempio, ottobre).

---

Nella seconda parte della risposta, l’Agenzia precisa che, trattandosi, nel caso del quesito, di una fattura relativa a prestazioni di servizi, e potendosi emettere una fattura differita anche per prestazioni di servizi, la documentazione necessaria per individuare con certezza la singola prestazione di servizi può essere rinvenuta:

- nei documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo
- nel contratto (sottoscritto fra le parti)
- nella nota di consegna lavori
- nella lettera di incarico
- nei DDT di riconsegna in conto lavoro.

Si allega il testo della risposta all’interpello.

Cordiali saluti. Studioconsulenza.